

Concorso

222 COMUNE di **NAPOLI**

72 Funzionari
socioeducativi

50 Maestri di
sostegno

MANUALE + TEST di verifica

per la prova **preselettiva** e **scritta**

Conforme al bando

NLD
CONCORSI

Parte VI

BES, disagio psicologico e metodologie e strategie educative, con riferimento anche ai bambini in condizioni di fragilità e disabilità

Questa Parte tratta argomenti utili per la preparazione di entrambi i profili di concorso: 72 Funzionari socio educativi- EDU/D e 50 Maestri di sostegno MAS/D

Sezione I

BES, DSA, integrazione di alunni in situazioni di svantaggio

SOMMARIO

- Cap. 1 - La scuola inclusiva: BES e PDP
 - Cap. 2 - I disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)
 - Cap. 3 - I disturbi da deficit dell'attenzione e iperattività
 - Cap. 4 - L'integrazione multiculturale nella scuola
 - Cap. 5 - Dispersione scolastica, bullismo e cyberbullismo
-

Capitolo 1

La scuola inclusiva: BES e PDP

SOMMARIO

1. I bisogni educativi speciali (BES) e la direttiva ministeriale 2012 - 1.1. Alunni con disturbi specifici. - 1.2. Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e iperattività. - 1.3. La Legge delega 13 luglio 2015, n. 107. - 2. Il percorso scolastico degli alunni con difficoltà e la relativa documentazione. - 3. La redazione del piano didattico personalizzato (PDP). - 3.1. Il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni BES. - 4. Il Piano Educativo Individuale (PEI). - 4.1. Le modifiche al PEI introdotte con il D.M. 1 agosto 2023, n. 153. - 5. Il piano per l'inclusione (pi).

1. I bisogni educativi speciali (BES) e la direttiva ministeriale 2012

Con l'emanazione della **Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012** in materia di "*Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*", sono stati ufficialmente recepiti all'interno delle istituzioni scolastiche italiane i modelli diagnostici ICF dell'OMS, che hanno consentito di individuare i cosiddetti **Bisogni Educativi Speciali (BES)** a carico dell'alunno.

Si osserva in premessa che i principi che sono alla base del nostro **modello di integrazione scolastica** - assunto a punto di riferimento per le politiche di inclusione in Europa e non solo - hanno contribuito a fare del sistema di istruzione italiano un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi.

Gli alunni con disabilità si trovano inseriti all'interno di un contesto sempre più variegato, dove la discriminante tradizionale - alunni con disabilità / alunni senza disabilità - non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi e, pertanto, secondo quanto osservato nella Direttiva, è opportuno assumere un **approccio decisamente educativo**, per il quale l'identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta.

In tal senso, si introduce l'apporto, anche sul piano culturale, del **modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning)** dell'OMS, di cui si è anche trattato nel precedente capitolo, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, il modello ICF consente, infatti, di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell'alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni.

In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. Va quindi potenziata la cultura dell'inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante.

Nella Direttiva si osserva, poi, che l'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.

Quest'area dello **svantaggio scolastico**, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (c.d. *Special Educational Needs*). Vi sono comprese **tre**

grandi sotto-categorie: quella della **disabilità**; quella dei **disturbi evolutivi specifici** e quella dello **svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale**.

In particolare, con **disturbi evolutivi specifici** si intendono:

- i disturbi specifici dell'apprendimento;
- i deficit del linguaggio;
- i deficit delle abilità non verbali;
- i deficit della coordinazione motoria, compresi anche quelli dell'attenzione e dell'iperattività.

► 1.1. Alunni con disturbi specifici.

Secondo quanto specificamente previsto dalla Direttiva, gli alunni con **disturbi specifici** sono coloro dotati di competenze intellettive nella norma o anche elevate, che – per specifici problemi – possono incontrare difficoltà a scuola e che, pertanto, devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità. Fra essi, alunni e studenti con DSA, come visto nei precedenti paragrafi, sono stati oggetto di importanti interventi normativi, che hanno ormai definito un quadro ben strutturato di norme tese ad assicurare il loro diritto allo studio. Tuttavia, è bene precisare che alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Si tratta, in particolare, dei **disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio** (disturbi specifici del linguaggio o – più in generale- presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, **nelle aree non verbali** (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disgrafia, del disturbo non-verbale o – più in generale - di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno) o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104).

► 1.2. Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e iperattività.

Secondo quanto affermato nella Direttiva, occorre porre particolare attenzione nei confronti di **alunni e studenti con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività**, c.d. **A.D.H.D.** (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*).

L'ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. Si è stimato che il disturbo, in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico, è presente in circa l'1% della popolazione scolastica, cioè quasi 80.000 alunni (fonte I.S.S) e con notevole frequenza è in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.

Secondo quanto previsto nella Direttiva, il **percorso** migliore per la presa in carico del bambino/ragazzo con ADHD si attua senz'altro quando è presente una sinergia fra famiglia, scuola e clinica. Le informazioni fornite dagli insegnanti hanno una parte importante per il completamento della diagnosi e la collaborazione della scuola è un anello fondamentale nel processo riabilitativo. In alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave – anche per la comorbilità con altre patologie - richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92.

Con riferimento agli specifici disturbi che possono caratterizzare gli alunni, sotto l'esposto punto di vista, si può distinguere tra:

- a. **disattenzione:** si fa riferimento alla incapacità di soddisfare le richieste ovvero di seguire i suggerimenti che vengono dati, per cui i soggetti che ne sono affetti si distraggono facilmente e tendono a dimenticare le nozioni acquisite;
- b. **iperattività:** consiste nell'agitarsi e nel dimenarsi frequentemente del soggetto che ne è affetto, il quale non resta seduto quando e come dovrebbe, corre e, in genere, si comporta in maniera non consona all'ambiente scolastico;

- c. **impulsività**: si tratta della impazienza e difficoltà a tenere a bada le proprie emozioni da parte del soggetto che ne è affetto.

► **1.3. La Legge delega 13 luglio 2015, n. 107.**

La **Legge 13 luglio 2015, n. 107** ha previsto una delega al Governo al fine di emanare uno o più decreti legislativi volti al rafforzamento dell'inclusione scolastica.

In tal senso, l'**art. 1, comma 181, lett. c)** prevede che la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione deve avvenire attraverso:

1. la **ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno** al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
2. la **revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico**, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;
3. l'**individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche**, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
4. la **previsione di indicatori per l'autovalutazione** e la valutazione dell'inclusione scolastica;
5. la **revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione**, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;
6. la **revisione e la razionalizzazione degli organismi** operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
7. la **previsione dell'obbligo di formazione iniziale** e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
8. la **previsione dell'obbligo di formazione in servizio** per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;
9. la **previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare** per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

A tale legge delega è stata data specifica attuazione tramite l'emanazione del **D. Lgs. 66/2017**, contenente norme per la promozione degli studenti con disabilità.

2. Il percorso scolastico degli alunni con difficoltà e la relativa documentazione.

Alla luce di quanto premesso inizialmente con riferimento al concetto di **inclusione** e alla necessità che i percorsi educativi e didattici in ambito scolastico si sviluppino in maniera tale da consentire ad ogni studente, a prescindere dalle proprie abilità o disabilità, di aver assicurato il diritto allo studio e al pieno sviluppo della propria personalità, dal punto di vista sociale ed educativo, ci si può soffermare sulla determinazione del **percorso scolastico** degli alunni che presentino particolari difficoltà di apprendimento o bisogni educativi in generale.

Si è, in particolare, anticipato come tra gli obiettivi specifici individuati dalla sopra citata Legge 107/2015, vi sia proprio quello di sviluppare e potenziare il concetto di inclusione scolastica e il correlativo diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso **percorsi individualizzati e personalizzati**.

È evidente, in tal senso, che, proprio per assicurare e garantire il raggiungimento del predetto obiettivo della piena inclusione, occorre che il percorso scolastico e i programmi didattici ed educativi vengano pensati e determinati su misura rispetto alle specifiche esigenze del soggetto che presenta i superiormente citati problemi di apprendimento.